

**ATTENZIONE: le copie sono a ricalco quindi controllare attentamente che tutte siano completamente compilate, specie sull'utilizzo dei timbri.**

## 2) Modalità di spedizione:

Riportare sulla ricetta (parte C):

- data di spedizione,
- timbro della farmacia,
- prezzo,
- !! firma del farmacista !!**
- !! n° di lotto !!** (obbligo ribadito dalla circolare Min. Sal. n. DGSVA/XI/36289/P 12.10. 2005)

La copia **gialla**, debitamente compilata, viene restituita **all'acquirente**.

La copia **rosa** resta **in farmacia per 5 anni** (così come il documento di entrata).

La copia **azzurra** deve essere inviata al servizio veterinario **dell'ASL dove ha sede il destinatario della fornitura entro 7 giorni !!**

Il Ministero ha chiarito che tale obbligo può essere assolto a mezzo fax o posta elettronica entro 7 giorni (accertandosi della leggibilità del fax o della e-mail!) **a patto che** segua la trasmissione in cartaceo della copia azzurra della ricetta con modalità e tempi concordati con il servizio veterinario competente.

## 3) Modalità di registrazione e documentazione:

Conservare per 5 anni, separatamente dalle ricette per uso umano, la copia rosa. È consigliabile allegarvi il documento di entrata.

## RICETTA MEDICA SPECIALE A RICALCO PER STUPEFACENTI

**Vale 30 giorni esclusa la data di emissione.**

La prescrizione deve essere limitata ad un **ciclo di cura non superiore a 30 giorni**.

Serve per la fornitura di stupefacenti tabella IIA DPR 309/90.

**1) Modalità di acquisto:** Buono acquisto stupefacenti

**2) La ricetta deve riportare obbligatoriamente:**

- cognome e nome del proprietario dell'animale;
- dose, posologia e modalità di somministrazione;
- indirizzo e n° telefonico professionale del veterinario;
- timbro **personale** e firma del veterinario;
- data di compilazione;
- !!specie animale!!**

## 3) Modalità di consegna e registrazione:

- annotare sulla ricetta: cognome, nome ed estremi di un documento dell'**acquirente**;
- consegnare all'acquirente la copia "assistito-prescrittore";
- riportare sulla ricetta: data di spedizione, **timbro** della farmacia e prezzo;
- trascrivere sul registro di entrata/uscita stupefacenti l'operazione **entro 48 ore**.

## 4) Conservazione documentazione:

Animali nonDPA: conservare l'originale per **due** anni (partono dalla data di ultima operazione sul registro),  
Animali DPA: **!!** Conservare l'originale per **cinque** anni **!!**

L'opuscolo è stato redatto dai  
**Proff. F. Barbato e V. Santagada**



**ORDINE DEI FARMACISTI  
DELLA PROVINCIA DI  
ROVIGO**

**AVVISO IMPORTANTE: le indicazioni che seguono sono intese come "guida rapida" da banco per il farmacista e non possono, quindi, esaurire tutte le problematiche connesse ad un così complesso argomento.**

**La correttezza della spedizione va pertanto attribuita solo alla competenza professionale del farmacista che ne rimane unico responsabile.**

*GUIDA RAPIDA ALLA SPEDIZIONE DELLE  
RICETTE VETERINARIE (FEBBRAIO 2013)*

## PREMESSE:

- Alcune norme non hanno interpretazione univoca; in questa guida è stata recepita l'interpretazione più restrittiva.**
- Il prezzo sulle confezioni veterinarie è il prezzo **massimo** di vendita ed è, quindi, riducibile (art. 63 D. Lgs. 193/2006).
- Il regime di prescrizione dei medicinali veterinari è riportato sulle confezioni e/o verificato, nei suoi aggiornamenti, su rete informatica, **MA**, per lo stesso farmaco, possono esistere modalità diverse di prescrizione e spedizione a seconda se destinato:
  - ad animali **DPA** (*Destinati alla Produzione di Alimenti*)
  - ad animali **nonDPA** (*non Destinati alla Produzione di Alimenti*)
  - a scorta di impianto in cui vengono curati, allevati o custoditi animali o *scorta propria del Medico Veterinario*.
- Le possibili ricette veterinarie sono:
  - ricetta ripetibile su carta intestata (ricetta ripetibile in unico esemplare);
  - ricetta non ripetibile in unico esemplare su carta intestata;
  - ricetta veterinaria in triplice copia su apposito modello;
  - ricetta ministeriale a ricalco per stupefacenti per preparazioni tabella IIA DPR 309/90.
- Tutta la documentazione veterinaria va conservata separatamente dalla documentazione dei medicinali per uso umano.

6) L'impiego su animali di medicinali **ad uso umano** o autorizzati su un'altra specie o per altre affezioni sulla stessa specie è consentito solo se NON esiste il corrispondente medicinale veterinario (**uso in deroga**). L'uso in deroga è ammesso anche se si necessita di una specifica via di somministrazione e/o formulazione.

7) Non vi sono particolari modalità di acquisto dei farmaci veterinari (tranne, ovviamente il buono acquisto per gli stupefacenti) **MA !!** le bolle o le fatture d'acquisto dei medicinali *veterinari* **devono riportare il n° di lotto e vanno conservate per 5 anni !!**

8) Per tutti i tipi di ricetta:

**Non sono accettabili** ricette con timbri di strutture, quali cliniche ed ospedali, se non è apposto anche il timbro personale del prescrittore.

**N.B. Le differenze più marcate rispetto alle normative di dispensazione dei farmaci ad uso umano sono contrassegnate dal segno "!!"**

## RICETTA RIPETIBILE

**!! Vale 3 mesi**, può essere utilizzata **fino a 5 volte** e deve essere ritirata dal farmacista alla fine della validità !!

Serve per i soli medicinali industriali veterinari destinati ad animali da compagnia ed in **confezioni ad essi esclusivamente destinate**.

Il Min. San. può autorizzare tale ricetta per alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari ad uso orale per il trattamento di animali di allevamento a carattere familiare che producono per autoconsumo (come da AIC).

**1) La ricetta deve riportare obbligatoriamente:**

- generalità proprietario
- !! specie animale !!**
- data di rilascio
- timbro e firma del veterinario.

**2) Modalità di spedizione:** riportare prezzo, data e timbro e riconsegnare all'acquirente. Non è necessario riportare il n° di lotto.

**3) Modalità di registrazione:** Nessun particolare adempimento.

**4) Conservazione documentazione:** Nessun obbligo di conservare la ricetta (Min. Salute, nota 13.06.2006; circolare FOFI n. 6825 05.07.2006).

## RICETTA NON RIPETIBILE IN UNICO ESEMPLARE (su carta intestata del veterinario)

**Vale 30 giorni escluso quello del rilascio.**

N.B. *Nessuna norma limita la durata della terapia a 30 giorni*, ma è consigliabile cautelarsi segnalando alla ASL e all'Ordine la richiesta di quantità molto alte o spedizioni frequenti nel caso riguardi stupefacenti.

Serve per la fornitura di quei medicinali veterinari con regime di dispensazione (riportato sul confezionamento) *"da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile"* (FU XII, Tab. 5 punto 18)

- destinati ad animali nonDPA,
- destinati ad animali DPA ma non soggetti a ricetta in triplice copia,
- omeopatici

**ed inoltre**

- per prescrizioni galeniche magistrali di sostanze diverse da quelle elencate al punto "Ricetta non ripetibile in triplice copia" e destinate ad animali **nonDPA**
- Medicinali **umani** ad **uso in deroga se destinati ad animali nonDPA** (art. 10 del D. Lgs. n. 193/06)

**1) La ricetta deve riportare obbligatoriamente:**

- nome, cognome e domicilio del proprietario dell'animale
- !! specie animale !!**
- quantità
- !! posologia !!**
- data di rilascio
- timbro e firma del medico veterinario

**2) Modalità di spedizione:**

Si può spedire in maniera frazionata entro trenta giorni dalla data di emissione annotando ogni volta sulla ricetta la quantità consegnata.

Riportare sulla ricetta: data di spedizione, timbro della farmacia e prezzo. Non è necessario riportare il n° di lotto **se** destinati ad animali **nonDPA**.

**3) Modalità di registrazione:** Trattene la ricetta.

**4) Conservazione documentazione:**

- Conservare la ricetta originale
- per animali DPA **sempre** 5 anni
  - per animali nonDPA sei mesi MA
  - due anni se prescrive stupefacenti tabella IIC (es. gardenale).

## RICETTA VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA SU APPOSITO MODELLO

**Vale 10 giorni lavorativi** dalla data di emissione (art. 77, D. Lgs. 193/2006)

In farmacia pervengono **tre** copie:

- copia rosa (resta in farmacia)
- copia gialla (da restituire all'acquirente)
- copia azzurra (da inviare alla ASL)  
(la copia bianca resta al veterinario)

Serve per la fornitura di:

- Medicinali veterinari, anche ad azione immunologica, destinati ad animali DPA;
- Medicinali veterinari destinati ad animali nonDPA, ma in confezione destinata anche o esclusivamente ad animali DPA;
- Premisce medicate;
- Medicinali **per uso in deroga** per animali DPA;
- Medicinali per **scorta** di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi animali (comprese le scorte proprie dei medici-veterinari).

**1) La ricetta deve riportare obbligatoriamente:**

- nome, cognome, indirizzo, ASL di residenza, numero e sigla dell'Ordine di appartenenza del Medico Veterinario prescrittore;
- nome, cognome e indirizzo del destinatario della fornitura;
- codice aziendale (obbligatorio per tutte le prescrizioni per animali DPA e gli equidi nonDPA);
- medicinale con l'indicazione esatta della confezione prescelta e la quantità;
- !! posologia e durata del trattamento !!;**
- !! tempo di sospensione !!;**
- !! specie animale !!;**
- !! dati identificativi degli animali !!;**
- data di rilascio;
- timbro e firma del medico veterinario;
- per scorta impianto (parte B):  
**numero autorizzazione ASL, timbro e firma del titolare/conducente dell'impianto;**
- per scorta propria del Medico Veterinario (parte B):  
**numero autorizzazione ASL, timbro e firma del Medico Veterinario.**